



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 45



PROVINCIA DI PADOVA

Settore 011 " Direzione Generale / Affari Generali "

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E DI ALTRE
UTILITA' ECONOMICHE A
FAVORE DI SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI



Approvato con D.C.P. in data 20.12.1999 n. 66 di reg.

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE
A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

INDICE

Art. 1	Oggetto	pag.	2
Art. 2	Limiti oggettivi del regolamento	“	2
Art. 3	Aree di intervento	“	2
Art. 4	Soggetti destinatari	“	3
Art. 5	Interventi straordinari	“	3
Art. 6	Natura e tipologia dei benefici economici	“	3
Art. 7	Programma degli interventi	“	4
Art. 8	Istanze di concessione	“	4
Art. 9	Criteri di valutazione delle richieste	“	5
Art.10	Provvedimenti di assegnazione e di diniego	“	5
Art.11	Liquidazione dei contributi	“	6
Art.12	Verifica dello stato di attuazione	“	6
Art.13	Condizioni generali di concessione dei contributi	“	6
Art.14	Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	“	7
Art.15	Patrocinio	“	7
Art.16	Entrata in vigore	“	7

Articolo 1 **OGGETTO**

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici ad enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dalla Provincia, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della Legge 7.08.1990 n. 241 ed all'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 412 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte della Provincia e deve esplicitamente risultare dagli atti adottati con espresso riferimento alle norme che agli stessi si riferiscono, in conformità a quanto sancito dal comma 2° dell'art.12 della L. 7.08. 1990 n.241.

Articolo 2 **LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO**

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- a) i contributi, i sussidi e gli altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- b) i benefici e le agevolazioni nell'uso dei servizi, delle attrezzature e strutture provinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- c) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esiste una specifica autonoma regolamentazione.

Articolo 3 **AREE DI INTERVENTO**

La Provincia può disporre, con le modalità previste dal presente regolamento, la concessione di benefici economici ad enti ed associazioni pubbliche e private nei limiti delle risorse previste in bilancio nelle materie di propria competenza:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali, storici ed artistici;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e fauna, parchi e riserve naturali; caccia e pesca nelle acque interne;
- f) organizzazione e smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- g) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica;
- h) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
- i) istruzione e cultura;
- j) promozione della pratica dello sport, del turismo e del tempo libero
- k) raccolta ed elaborazione dei dati..

La definizione delle finalità di cui ai precedenti commi non preclude alla Provincia la possibilità di prendere parte, sia direttamente che indirettamente, ad iniziative di promozione e di

coordinamento che coinvolgano interessi pubblici dell'intero territorio provinciale o di una sua parte e che siano finalizzate alla crescita civile, sociale ed economica dei componenti la comunità provinciale secondo quanto previsto dal vigente Statuto, ovvero costituiscano testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Articolo 4 ***SOGGETTI DESTINATARI***

La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di:

- a) enti pubblici, per le attività che essi effettuano a beneficio della popolazione della provincia;
- b) enti privati, privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica che perseguono le finalità comprese fra quelle indicate nell'art. 3 ed effettuano iniziative a beneficio della popolazione della provincia o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- c) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività nelle aree di intervento di cui all'art. 3 a vantaggio della popolazione della provincia. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno sei mesi prima della richiesta presentata alla Provincia;
- d) altri soggetti che operano per attività inquadrabili nell'art. 5, comma 2.

A cura di ciascun dirigente responsabile competente per materia sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per l'ammissione ai contributi previsti dal presente regolamento.

Articolo 5 ***INTERVENTI STRAORDINARI***

Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art.3, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità o altri eventi eccezionali.

La Provincia può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 19 marzo 1993 n. 68, un importo non superiore allo 0.80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

Articolo 6 ***NATURA E TIPOLOGIA DEI BENEFICI ECONOMICI***

Le provvidenze possono articolarsi in forma di:

- a) sovvenzioni, quando la Provincia si fa carico dell'intero onere derivante dall'attività svolta, ovvero, dall'iniziativa organizzata da altri soggetti e che, comunque, rientra negli indirizzi programmatici;
- b) contributi, quando le provvidenze aventi carattere occasionale o continuativo sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in linea con gli obiettivi fissati dall'ente;
- c) sussidi, quando gli interventi hanno carattere socio-assistenziale;

- d) vantaggi economici quando sono riferiti alla fruizione gratuita o a tariffa ridotta, occasionale e temporanea, di beni mobili ed immobili di proprietà della Provincia nel rispetto delle norme di utilizzo contenute nell'apposito regolamento, nonché prestazioni a titolo gratuito o a tariffe agevolate o apporti professionali e di lavoro da parte dei dipendenti provinciali;
- e) premi di rappresentanza, quando trattasi di coppe o targhe o di altri oggetti individuati.

L'ammontare dei contributi concessi non può comunque risultare superiore alla differenza tra le entrate e le spese afferenti alle singole iniziative.

Articolo 7 **PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**

Nel bilancio annuale e nella relazione previsionale allo stesso allegata, il Consiglio provinciale determina, nell'ambito del programma generale dell'ente, i risultati che intende conseguire nei settori indicati nell'art. 3 e l'ammontare dei mezzi finanziari che a tale fine vengono destinati a contributi.

La Giunta Provinciale, con deliberazione adottata entro un mese dall'esecutività del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio provinciale e delle risorse disponibili in bilancio, fissa i termini, entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare alla Provincia le loro richieste, le risorse da utilizzare e le modalità degli anticipi.

Nello stesso provvedimento, la Giunta Provinciale determina, altresì, i termini per l'espletamento del procedimento istruttorio, secondo quanto stabilito dal comma 2° dell'art.2 della legge 7.08.1990 n241, quelli per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i criteri analitici di valutazione delle richieste.

Il Presidente della Provincia rende note le decisioni adottate dalla Giunta, insieme con le procedure ed i termini per presentare le richieste, mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e attraverso gli organi di stampa.

La Giunta Provinciale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessità di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità di risorse o del verificarsi di esigenze sopravvenute o di eventi imprevisti.

Le richieste relative ad esigenze di cui all'art. 5 che sopravvengono nel corso dell'anno sono presentate nel momento in cui le stesse si verificano o sono prevedibili, ed alle medesime viene fatto fronte con i fondi all'uopo disponibili integrati, ove occorra e per quanto possibile, utilizzando economie accertate per altre spese.

Articolo 8 **ISTANZE DI CONCESSIONE**

I soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento possono richiedere le provvidenze di cui all'art. 6 entro i termini di presentazione delle domande per singoli settori di intervento fissati dalla Giunta Provinciale. Le richieste di ammissione ai contributi, dirette al Presidente della Provincia, devono contenere una dettagliata descrizione dell'attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

Le richieste degli enti pubblici e privati finalizzate alla concessione di contributi quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali devono, comunque, essere corredate da:

- a) copia dello statuto vigente e/o dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, ove non siano già stati presentati precedentemente, unitamente alla composizione degli organi direttivi ed al numero degli associati;
- b) programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, precisando l'epoca e il luogo in cui sarà effettuata, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
- c) preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali s'intende fronteggiarle secondo la loro natura e provenienza.

Per la concessione di premi di rappresentanza è sufficiente la produzione di specifica domanda al Presidente della Provincia, contenente indicazione del profilo della manifestazione, dei temi trattati, della data dell'evento, dei partecipanti, del finanziamento e delle modalità di organizzazione. La concessione del premio è disposta dal Presidente della Provincia.

Articolo 9

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

L'assegnazione dei contributi avviene secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale con riferimento alla specificità dei diversi settori interessati, comunicati e pubblicizzati preventivamente.

I criteri di valutazione prenderanno in considerazione:

- a) l'utilità, l'importanza, il rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta dal richiedente;
- b) la coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale, oltre che la conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
- c) la valenza e la ripercussione territoriale;
- d) l'incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- e) l'entità di altri finanziamenti.

Articolo 10

PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE E DI DINIEGO

Entro il termine stabilito dall'art.7, ciascuna unità organizzativa competente per materia, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse di propria competenza disponibili, predispone apposito provvedimento di approvazione della graduatoria degli ammessi al contributo da sottoporre alla Giunta Provinciale. Nella proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale sono elencati, altresì, i soggetti e le iniziative non ammesse, con una sintetica indicazione dei motivi.

La Giunta Provinciale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio e delle risultanze dell'istruttoria, approva il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti ed alle iniziative nello stesso inclusi.

La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione delle iniziative proposte per la non ammissione, può richiedere all'unità organizzativa competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

L'elenco dei beneficiari dei contributi viene reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio per la durata di 15 giorni.

Articolo 11
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione del contributo spetta al Dirigente responsabile competente per materia, il quale adotta specifici atti conseguenti alla deliberazione generale per ogni soggetto beneficiario.

Spetta al Dirigente la valutazione in ordine alla possibilità di un anticipo, all'esecutività delle deliberazioni di concessione, fino al 20% del contributo ammesso, previa, se del caso, prestazione di idonea garanzia.

In ogni caso, il contributo, a consuntivo, non può superare la percentuale fissata al momento della concessione.

Articolo 12
VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE

La Giunta Provinciale verifica lo stato di attuazione dell'attività e delle iniziative svolte con l'apporto della Provincia, tramite le unità organizzative competenti per materia.

Se nel corso delle verifiche emergono manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Provincia sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare, è disposta la revoca del provvedimento, fatte salve eventuali azioni di recupero.

Articolo 13
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'intervento della Provincia non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 4, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti medesimi.

La Provincia resta, comunque, estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi ed, altresì, non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Provincia la quale, verificate situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

I soggetti beneficiari dei contributi provinciali sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tale attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Provincia.

Articolo 14
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

La Provincia, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'Albo dei soggetti ai quali siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

L'Albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura della Segreteria Generale alla quale ciascuna unità organizzativa competente per materia dovrà trasmettere entro il mese di marzo i prospetti riepilogativi dei soggetti beneficiari.

Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

- a) cognome, nome ed indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
- b) finalità della concessione;
- c) disposizione di legge o di regolamento, in base al quale la concessione è stata effettuata;
- d) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
- e) importo concesso.

Articolo 15
PATROCINIO

La Provincia ha la facoltà di assegnare, su richiesta scritta, il proprio patrocinio morale alle singole manifestazioni.

Per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione all'iniziativa ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione economica, sociale, culturale e sportiva e non comporta benefici finanziari od agevolazioni, dovendo tali ulteriori interventi eventualmente essere richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio è accordato dalla Giunta Provinciale a seguito dell'istruttoria condotta dall'unità organizzativa competente, previa valutazione dell'interesse pubblico, dell'elevato livello della manifestazione e dell'ambito territoriale interessato.

Il patrocinio non è concesso per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politico-elettorale.

Il patrocinio concesso dalla Provincia deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Articolo 16
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 8.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.